



MISURA 216
SOSTEGNI AGLI INVESTIMENTI NON
PRODUTTIVI

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto vi) - Sottosezione 1 Articolo 41

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA
AZIONE 3
Ripristino degli spazi naturali e seminaturali e del paesaggio
agrario
Annualità 2013

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

1	Obiettivi
2	Caratteristiche della Misura
3	Beneficiari
4	Requisiti
5	Aree di applicazione
6	“Domande di aiuto”
7	Selezione delle domande di aiuto
8	Gestione finanziaria
9	Istruttoria delle domande
10	“Domande di pagamento”
11	Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni
12	Controlli
13	Perdita dei requisiti e inadempimenti
14	Riferimenti normativi

Riferimenti

Scheda Tecnica attuativa dell’Azione 3 attivata con l’avviso pubblico regionale

Principali definizioni e abbreviazioni

P.S.R. 2007-2013:	Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) n. 1698/2005
A.G.R.E.A.	Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura. Organismo pagatore regionale (O.P.R.)
Avviso pubblico regionale	Modalità attuativa prevista dalle modifiche al PSR (Versione 8) notificate alla Commissione in data 27/09/12 (deliberazione della Giunta regionale n. 1395/2012).
Domanda di aiuto:	domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 (art. 2, lett. a), del Reg. (UE) n. 65/2011)
Domanda di pagamento:	domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali (art. 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 65/2011)
Altra dichiarazione:	qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalla domanda di pagamento e/o di aiuto, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale (art. 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 65/2011)
Rete Natura 2000	i richiami alla Direttiva n. 79/409/CEE sono da intendersi riferiti alla Direttiva 2009/147/CE

Scheda tecnica attuativa dell’Azione 3 della Misura 216: specifiche tecniche.

1. Obiettivi

Il presente Programma Operativo di Misura si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dall'Azione 3 della Misura 216 del P.S.R. 2007-2013 per l'annualità 2013.

Il presente Programma costituisce anche avviso pubblico regionale per l'attuazione delle previsioni del P.S.R. 2007-2013.

2. Caratteristiche della Misura

La Misura 216 prevede le seguenti Azioni:

- Azione 1 - Accesso al pubblico e gestione faunistica
- Azione 2 - Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica
- Azione 3 - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Per il dettaglio degli impegni si rimanda alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013 e alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 216".

Il presente Programma Operativo di Misura riguarda esclusivamente l'Azione 3 "Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario". Le Azioni 1 e 2 della Misura 216 sono disciplinate con specifico atto regionale.

3. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dall'Azione 3 della Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi", gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. che si impegnano a dare applicazione all'Azione.

4. Requisiti

Per beneficiare dei sostegni finanziari previsti dall'Azione 3 della Misura 216, i richiedenti devono possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. 2007-2013 e nella "Scheda tecnica attuativa" allegata al presente avviso.

E' altresì necessario che i soggetti interessati alla presentazione di domanda di aiuto sull'Azione 3 della Misura 216 presentino contestualmente domanda di aiuto sull'Azione 9 della Misura 214, assumendo gli impegni previsti dall'Azione 9 medesima.

I soggetti richiedenti il sostegno dell'Azione 3 della Misura 216 che non siano collocati in posizione utile al finanziamento dell'Azione 9 della Misura 214 dovranno comunque rispettare gli impegni previsti dalla medesima Azione 9.

Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Il beneficiario deve garantire l'ottemperanza agli adempimenti previsti a prescindere dalla durata del titolo di possesso delle superfici sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per l'Azione 3 della Misura 216 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Aree di applicazione

La Misura si applica nel territorio regionale, distinguendo gli ambiti territoriali della "pianura", della "collina" e della "montagna", come individuati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede.

Inoltre, con l'obiettivo di concentrare gli interventi previsti nei territori a maggiore sensibilità ambientale sono individuate, delle aree preferenziali di applicazione, specificamente indicate nelle schede di Azione. Tra le aree preferenziali, in particolare, si definiscono le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) quali aree a cui viene attribuito un livello di priorità assoluto per l'applicazione della Misura.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative" e nel Programma Operativo dell'Asse 2.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per l'Azione 3 della Misura 216 si farà riferimento alle descrizioni contenute nel P.S.R. 2007-2013, come recepite nel Programma Operativo dell'Asse 2.

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della "domanda di aiuto", se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

6. "Domande di aiuto"

Presentazione

Con riferimento all'art. 2 del Reg. (UE) n. 65/2011 ed al punto 5.3.2.4, del P.S.R. 2007-2013, possono beneficiare dei sostegni previsti in attuazione dell'Azione 3 gli imprenditori agricoli di cui al precedente paragrafo 3 "Beneficiari" che in seguito alla presentazione di una "domanda di aiuto" risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Per la compilazione e la presentazione delle domande si fa riferimento alle disposizioni contenute nella "Procedura Operative Generale per la presentazione delle domande" di AGREA di cui alla determinazione n. 4355 del 2008 e sue successive integrazioni.

Le scadenze per la presentazione delle domande di aiuto è fissata al **14 dicembre 2012**; detta scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

La data di presentazione della domande decorre dal **5 novembre 2012**.

Possono essere presentate "domande di aiuto" unicamente se riguardanti particelle non già oggetto di impegni "non ancora conclusi" riferibili alla attuazione di precedenti programmi agroambientali.

Non potrà essere ammessa a pagamento la realizzazione degli elementi naturali previsti dalla presente azione qualora ricadenti su superfici soggette ad obblighi inerenti allo Standard 5.2. (Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) di cui al DM 30125 del 22/11/09 e sue successive modifiche ed integrazioni. Tali superfici potranno comunque essere computate ai fini del raggiungimento del requisito minimo di estensione pari al 5% della SAU richiesta dall'Azione 9 della Misura 214 e dalla presente Azione 3.

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'adesione all'Azione 3 siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i requisiti di accesso faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le eccezioni specificamente previste nel P.S.R. 2007-2013 e nella "Scheda tecnica attuativa".

Per l'Azione 3 della Misura 216 del P.S.R. 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna non concede supporti finanziari per particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

Competenza

La domanda di aiuto è **unica** anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni la competenza relativa all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente avviso pubblico è attribuita all'Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della SAU.

7. Selezione delle "domande di aiuto"

I riferimenti per l'applicazione delle procedure selettive oltre al presente avviso sono

- il P.S.R. 2007-2013 (in particolare il paragrafo 5.3.2.3 "Aree preferenziali"),

- il P.O. Asse 2, specie con riferimento alle priorità territoriali e soggettive.

8. Gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, le risorse disponibili per il presente avviso pubblico ammontano a 845.826,00 Euro.

9. Istruttoria delle domande

Le amministrazioni territoriali competenti individuano il Responsabile del procedimento amministrativo, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti e ne danno opportuna comunicazione.

Ad avvenuta ricezione e protocollazione delle domande di aiuto le Amministrazioni dovranno provvedere all'istruttoria di ammissibilità ed ai necessari controlli.

Le Amministrazioni provvederanno ad inviare al Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria entro 75 giorni di calendario dal termine fissato da A.G.R.E.A. per l'acquisizione della copia cartacea delle domande l'elenco approvato, con atto formale, delle istanze ammissibili, nonché delle istanze non ritenute ammissibili per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

L'elenco dovrà riportare espressamente le priorità soggettive di ciascun beneficiario.

Il Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna, sulla base delle risultanze degli elenchi delle domande ammissibili provvederà ad attribuire i corrispondenti punteggi ottenuti dall'applicazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle procedure selettive definiti dal P.O. Asse 2, che verranno normalizzati a livello regionale, secondo la procedura definita nel predetto P.O. Asse 2.

Sarà cura del medesimo Responsabile approvare entro 15 giorni dall'acquisizione degli atti di ammissibilità delle Amministrazioni provinciali approvare la graduatoria delle domande ammissibili, individuando le domande ammesse ad aiuto.

Qualora le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze pervenute e risultate ammissibili non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero di domanda AGREA.

Il Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale dell'elenco dei beneficiari e provvederà a darne immediata comunicazione alle Amministrazioni territoriali competenti affinché provvedano alla concessione dell'aiuto.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e tramite affissione all'albo pretorio provinciale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio, valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico- venatorie, Dott. Giorgio Poggioli, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

10. “Domande di pagamento”

Con riferimento all’art. 2 del Reg. (UE) n. 65/2011 lettera b) e successive modifiche ed integrazioni, i sostegni previsti dall’Azione 3 della Misura 216 possono essere corrisposti ai beneficiari che presentano la “domanda di pagamento”.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Le domande di pagamento devono essere presentate all’Amministrazione territoriale competente:

- ad avvenuta realizzazione degli investimenti oggetto dell’Azione che dovrà essere effettuata entro e non oltre la data per l’ultimazione dei lavori indicata nella notifica di concessione ai beneficiari;
- entro la data ultima utile per la presentazione delle domande riportata nella notifica di concessione ai beneficiari.

11. Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni

Nell’ipotesi di subentro di un soggetto al beneficiario dell’Azione 3 della Misura 216 si dovrà fare riferimento alle seguenti due tipologie:

- qualora il cedente sia anche beneficiario dell’Azione 9 della Misura 214, si configura un cambio di beneficiario regolato ai sensi di quanto già previsto nella Misura 214;
- qualora il cedente non sia beneficiario dell’Azione 9 della Misura 214, si configura un subentro negli impegni regolato analogamente a quanto previsto per le Misure 211 e 212.

Pertanto, si dovranno seguire le relative procedure di riferimento.

12. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato:

- nel Reg. (UE) 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo II “Sostegno allo sviluppo rurale nell’ambito dell’Asse 1 e dell’Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4”;
- nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 27 luglio 2011 recante “Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2010) 9357 del 17/12/2010. PSR 2007-2013. Modifiche alla deliberazione n. 1006/2008 - Asse 2. Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (UE) 65/2011 e al DM MIPAAF 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni a partire dall’annualità di pagamento 2011”;

- nel DM MIPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2010 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e sue successive modifiche ed integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Con riferimento all’effettuazione dei controlli si specifica che i beneficiari sono tenuti per ogni intervento:

- per i casi di piantumazione, a conservare ogni fattura relativa a materiale acquistato (piante, eventuali shelter e/o altri tipi di protezione, tutori ecc.);
- per i casi di scavi e/o movimento terra
 - realizzati con il ricorso a terzi, a conservare ogni fattura giustificativa di spesa del servizio prestato;
 - realizzati senza il ricorso a terzi, a dimostrare di disporre in azienda delle macchine operatrici adeguate alla realizzazione degli interventi (documentazione UMA aziendale);
- per la realizzazione di interventi che richiedono l’acquisto di eventuali paratoie, tubazioni o manufatti in genere, a conservare ogni fattura giustificativa di spesa del materiale acquistato.

13. Perdita dei requisiti e inadempimenti

In relazione alla connessione esistente tra l’Azione 3 della Misura 216 e l’Azione 9 della Misura 214, per quanto concerne il mancato rispetto degli impegni e/o la perdita dei requisiti si fa riferimento a quanto previsto nel Programma Operativo della Misura 214.

E’ inoltre previsto il “recupero degli importi indebitamente percepiti” (vedi art. 5 del Reg. (UE) n. 65/2011 e art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009).

14. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi e loro successive modifiche e integrazioni:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/2005 e successive modifiche ed integrazioni
- Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni
- Reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni
- Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia

AZIONE 3 - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo", poiché, incentivando il ripristino di spazi naturali e seminaturali, contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati, all'incremento di usi del suolo a minor impiego di input e, più indirettamente alla difesa dall'erosione. L'Azione partecipa, altresì, agli obiettivi di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" e "Salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario" poiché, attraverso il ripristino degli elementi naturali delle aree agricole, svolge una funzione di supporto alla tutela degli agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario. L'azione contribuisce inoltre all'obiettivo di tutela della risorsa idrica, migliorando la qualità delle acque superficiali.

Obiettivi operativi

Realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati al ripristino degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.

Descrizione della Azione

Realizzazione di uno o più elementi, naturali e seminaturali come di seguito elencati:

- siepi anche alberate anche con finalità di fasce tampone per ridurre il fenomeno di trasporto di elementi inquinanti di vario tipo;
- boschetti (costituiti da appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva inferiori o pari a 0,50 Ha non contigui ad altre superfici a bosco, cioè separati da superfici a bosco da una fascia di terreno inerbito larga almeno 10 metri),
- stagni, laghetti, e bacini per la fitodepurazione delle acque. I bacini per la fitodepurazione possono essere realizzati esclusivamente nella zona omogenea di pianura.

La realizzazione dei suindicati elementi deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- **in tutte le superfici oggetto dell'azione**
 - la piantumazione di specie arboree o arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati e, nel caso di alberi da frutto, esclusivamente di quelli appartenenti alle cultivar fruttifere di ecotipi locali minacciate di estinzione di cui all'Azione 6 della Misura 214;

- le specie arboree e arbustive da piantumare sono esclusivamente quelle elencate nell'allegato A alla presente Azione, con esclusione pertanto dei pioppi ibridi euroamericani. Le specie arboree noce, ciliegio e castagno sono ammesse solo nel caso non costituiscano arboreti specializzati.
- **siepi e boschetti** devono essere realizzati mediante:
 - la creazione di una fascia di rispetto circostante le piante non coltivata di estensione compresa tra 2 e 5 metri per ogni lato esterno e mantenuta a regime sodivo.
Tale fascia di rispetto deve essere in ogni caso non inferiore a 2 metri per lato.
Nel caso di siepi la distanza di piantumazione sulla fila non deve essere superiore a metri 1,5 e la distanza tra le file non deve essere superiore a metri 3.
Le siepi devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie tra quelle elencate nell'allegato A, con prevalenza di quelle arbustive.
Nel caso di boschetti la distanza di piantumazione non deve essere superiore a 3 metri da pianta a pianta (arbusti compresi); i boschetti devono essere costituiti da almeno quattro specie arboree diverse e da almeno una specie arbustiva da piantumarsi nella fila esterna.
Si precisa che le fasce di rispetto devono essere inerbite, spontaneamente o con semina di miscugli costituiti prevalentemente da graminacee.
- **laghetti e stagni**, devono essere realizzati mediante:

la creazione di una fascia di rispetto circostante le sponde, estesa almeno cinque metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva.

Per favorire la diversità biologica è fatto obbligo di:

 - a) ottenere sponde dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi);
 - b) evitare la formazione di angoli retti nel perimetro delle sponde;
 - c) realizzare una o più isole semisommerse completamente circondate dall'acqua con pendenza delle sponde inferiore a 25°;
 - d) non superare i 2 metri di profondità massima e un metro di profondità media.
- **bacini per la fitodepurazione naturale delle acque di scolo aziendali** che devono essere realizzati mediante:

La piantumazione e la disseminazione di specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite. Al fine di consentire la fitodepurazione naturale delle acque deve pertanto essere favorita al massimo la presenza e lo sviluppo di piante acquatiche quali:

 - A. le elofite, piante che rimangono con apparato radicale e parte basale quasi sempre sommerso mentre foglie e fiori emergono dall'acqua (tife e cannuce di palude in particolare, iris gialli, giunchi, carici ecc.)

- B. le idrofite radicanti sommerse e semisommerse, piante radicate al fondo che restano sommerse e piante radicate al fondo con foglie e fiori semisommersi (ninfee, nannuferi, potamogeti, ceratofilli, miriofilli ecc.)
- C. le idrofite fluttuanti, piante liberamente galleggianti non radicate al fondo (lenticchie d'acqua, ecc.)

Al fine di salvaguardare la presenza e lo sviluppo delle piante acquatiche deve inoltre essere impedita la presenza della nutria (*Myocastor coypus*) anche attraverso la realizzazione di una recinzione del bacino con rete metallica mantenuta a contatto del suolo o parzialmente interrata, sostenuta da pali in legno infitti a pressione e alta almeno 50 cm.

Al fine di salvaguardare la presenza e lo sviluppo delle piante acquatiche è altresì vietata l'immissione di pesci, con particolare riferimento alla carpa erbivora e di anatre e/o oche domestiche e semidomestiche.

I bacini per la fitodepurazione delle acque di scolo aziendali devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:

- la superficie del bacino deve essere non inferiore a 1000 mq; il volume di accumulo idrico annuo del bacino deve comunque essere equivalente ad almeno 100 metri cubi per ettaro di SAU aziendale, il bacino, con una profondità utile di almeno 50 cm, deve pertanto essere esteso circa 200 mq per ogni ettaro di SAU interessata. Il bacino di fitodepurazione deve inoltre comprendere una fascia di rispetto circostante l'area soggetta a sommersione larga almeno 5 metri e rivestita da vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva. La superficie occupata dal capofosso di adduzione delle acque può essere estesa fino ad un massimo pari al 10% dell'area del bacino di fitodepurazione, comprese le fasce di rispetto permanentemente inerbite estese da 2 a 5 metri per lato e rivestite di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva; l'area interessata dal bacino di fitodepurazione e dal relativo capofosso può comunque risultare allagata anche solo temporaneamente;
- il bacino di fitodepurazione deve essere realizzato nell'area altimetricamente più depressa dell'azienda agricola, avendo cura di favorire l'entrata dell'acqua per gravità durante gli eventi meteorici attraverso il capofosso di adduzione mantenuto in efficienza. Si precisa che possono essere realizzati anche più bacini e relativi capofossi nell'ambito della stessa azienda;
- al termine del capofosso adduttore deve essere realizzata una soglia di accesso dell'acqua di scolo al bacino, tale da stabilizzare la quota di fondo del capofosso stesso;
- la fuoriuscita dell'acqua dal bacino deve avvenire realizzando un manufatto di scarico (troppo pieno) in grado di assicurare il mantenimento di una quota d'acqua media all'interno del bacino non inferiore a 50 cm.. La profondità del bacino non deve pertanto essere inferiore a 50 cm. rispetto alla quota del piano di campagna. La profondità massima non deve essere superiore a 2 metri. Al fine di favorire l'insediamento e la presenza delle piante acquatiche, è fatto inoltre obbligo di mantenere sponde dolcemente digradanti (con pendenza

inferiore a 25 gradi), evitando la formazione di angoli retti nel perimetro delle sponde. Il bacino può essere caratterizzato anche da elementi interni quali uno o più isolotti semisommersi caratterizzati anch'essi da sponde con pendenza inferiore ai 25 gradi. Per assicurare una più prolungata presenza dell'acqua anche in mancanza di piogge, devono essere inoltre realizzate depressioni con profondità compresa tra 0,50 e 2 metri su almeno un terzo della superficie del bacino. Il fondo del bacino non deve essere rivestito con teli impermeabili.

Localizzazione

L'Azione si applica esclusivamente nelle zone omogenee di pianura e collina.

In particolare, nelle zone omogenee di collina l'Azione si applica esclusivamente nelle aziende che adottano contestualmente anche l'Azione 2 "Produzione Biologica" della Misura 214 "Pagamenti agroambientali", oppure nelle aziende ricadenti nelle aree preferenziali individuate per la presente Azione.

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Per ulteriori priorità ci si riferisce al paragrafo 1 del Programma Operativo dell'Asse 2

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile

Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario si impegna a realizzare gli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno il 5% della S.A.U. e comunque non superiore al 10% della SAU.

Nel caso di aziende composte da più corpi nettamente separati, tale realizzazione può essere effettuata anche soltanto per uno, facendo riferimento alla percentuale della S.A.U. del corpo medesimo o, in alternativa, facendo riferimento alla percentuale dell'intera SAU aziendale, la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici può essere effettuata anche solo su uno o più corpi.

Si specifica che nel caso di applicazione della presente Azione, effettuata obbligatoriamente in virtù di quanto disposto per l'adesione in pianura all'Azione 2 "Produzione biologica" della Misura 214, la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici va effettuata sul corpo/sui corpi aziendali oggetto dell'Azione 2 della Misura 214.

La realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici, deve essere effettuata ad una distanza non inferiore a 50 m. dalle abitazioni escludendo in ogni caso le aree occupate da parchi e giardini.

Stagni e laghetti devono essere separati tra di loro da una fascia di terreno larga almeno 50 m. (dove possono essere realizzate siepi e/o boschetti), devono essere di estensione non superiore a 2 ettari e in essi non può essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

In ogni caso è fatto obbligo dell'adesione, sulle medesime superfici oggetto della presente azione, all'azione 9 "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" di cui alla Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

Alla domanda di aiuto il richiedente deve allegare una "relazione descrittiva dell'intervento" sottoscritta da beneficiario, che illustri, conformemente alle condizioni previste le modalità di realizzazione degli elementi naturali, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la localizzazione, l'estensione e la tipologia degli elementi naturali e paesaggistici oggetto di realizzazione.

Entità dell'aiuto

L'aiuto non potrà essere concesso a superfici superiori al 10% della S.A.U. Il sostegno verrà commisurato alla superficie effettivamente investita ad elementi naturali e paesaggistici, comprese le relative fasce di rispetto nella misura di:

- *pianura 0,4 euro/mq*
- *collina 0,2 euro/mq*

Il pagamento verrà erogato in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori.

La realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici, attraverso l'applicazione della Misura 216 – Azione 3, necessari per ottemperare ai requisiti richiesti dall'Azione 9 e dell'Azione 2, è da attuarsi entro il 15 maggio 2013.

In tale caso, il beneficiario dell'Azione 3 della Misura 216 dovrà presentare domanda di pagamento per l'Azione 9 della Misura 214 entro il 15 maggio 2013 per poter beneficiare degli aiuti previsti per tutta la durata dell'impegno della medesima Azione 9.

Qualora non sia possibile procedere all'impianto e/o alla realizzazione degli elementi naturali (siepi, piantate, boschetti, stagni e laghetti) con l'applicazione della Misura 216 – Azione 3 entro il 15 maggio 2013, è necessario darne motivata comunicazione agli Uffici competenti per territorio, che:

- a) in caso di adesione all'Azione 3 della Misura 216 per ottemperare ai requisiti richiesti per l'adesione all'Azione 2 della Misura 214, possono prorogare tale termine fino al 31 marzo dell'anno successivo;
- b) in caso di adesione dell'Azione 3 della Misura 216 non connessa al rispetto dei requisiti richiesti per l'adesione all'Azione 2 della Misura 214, attivano la procedura di decadenza della domanda di aiuto della medesima Azione 3.

Per i casi di cui alla lettera a), il beneficiario dell'Azione 3 della Misura 216 non potrà presentare domanda di pagamento per l'Azione 9 della Misura 214 e l'elemento naturale realizzato sarà comunque sottoposto ad impegno e all'applicazione dei controlli previsti

per l’Azione 9 della Misura 214 finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti per l’Azione 2 della Misura 214, nei limiti previsti dall’Azione medesima. Inoltre, il beneficiario della Misura 216 – Azione 3 non potrà beneficiare degli aiuti previsti dall’Azione 9 della Misura 214 con riferimento alla relativa domanda di aiuto presentata.

In ogni caso:

- sulla superficie oggetto della realizzazione degli elementi naturali, dal 1° gennaio 2013 al momento della realizzazione dell’elemento naturale, non deve essere praticata nessuna coltura ad eccezione delle operazioni di trinciatura della vegetazione o di preparazione del terreno;
- il periodo decennale di impegno dell’Azione 9 della Misura 214 decorre dal 1° gennaio 2013.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente Azione sono in particolare coerenti con i quadri normativi e di sostegno attinenti all’adozione di misure di conservazione nelle aree della Rete Natura 2000 e di misure per la tutela della qualità delle acque superficiali e profonde in applicazione della Direttiva Nitrati.

Allegato A

P.S.R. 2007-2013 – Misura 216 – Azione 3
Elenco delle specie ammesse

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco,nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella			X
25) Orniello			X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero			X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
32) Frassino maggiore			X
33) Tasso	X	X	X

LEGENDA:

L = Litorale
P = Pianura
C = Collina

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

Allegato A continua

P.S.R. 2007-2013 – Misura 216 – Elenco delle specie ammesse

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europeus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X
25) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X

LEGENDA:

L	=	Litorale
P	=	Pianura
C	=	Collina